



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 26 del 09/09/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – T.A.S.I. - APPROVAZIONE.

L'anno 2014, addì nove del mese di settembre alle ore 21:40, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
LENZI TIZIANA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

Ass.

X

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno e propone ai Consiglieri di effettuare un'unica discussione sui punti relativi al tributo TASI, in particolare i punti iscritti al n. 2 "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.- APPROVAZIONE" e al n. 3 "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014" e, successivamente, procedere con votazioni separate.

Il Sindaco cede la parola ai Consiglieri per eventuali osservazioni.

I Consiglieri nulla osservano.

Successivamente, il Sindaco cede la parola al Vicesindaco Mattia Citi per l'illustrazione degli argomenti.

Il Vicesindaco Mattia Citi illustra l'argomento, informa che la T.A.S.I. è stata oggetto di apposita Commissione e di confronto anche con la minoranza, e descrive il tributo precisando che la base imponibile della T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (Imposta Municipale Propria), che si applica solo con riferimento all'abitazione principale, con esclusione di tutti gli altri immobili, e che è stato previsto un sistema di agevolazioni legate agli scaglioni di reddito ISEE. Chiarisce che l'aliquota da applicare viene determinata in base alla rendita catastale dell'abitazione principale e non anche delle pertinenze e che il tributo da pagare è agevolato in base all'ISEE. Inoltre, aggiunge che sono state previste delle riduzioni, in particolare € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, fino ad un massimo di quattro figli, e € 100,00 per componente del nucleo familiare disabile. Chiarisce che per le abitazioni principali classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 la TASI viene a sommarsi all'IMU. Il Vicesindaco informa che il gettito previsto è di € 1.000.000,00, a fronte di un taglio di fondi di € 1.200.000,00 e precisa che la copertura della differenza avverrà con fondi dell'ente provenienti dai contributi per l'incentivazione della fusione dei Comuni. Termina l'illustrazione precisando che gli inquilini sono esentati dal pagamento del tributo.

Conclusa l'illustrazione dell'argomento, il Sindaco apre il dibattito.

Il Capogruppo Erica Ballatori, chiesta ed ottenuta la parola, interviene evidenziando che non è vero che in Commissione si è costruito il tributo, ma la maggioranza è arrivata con un pacchetto già confezionato e la minoranza non è potuta intervenire sul tributo. Rileva che è difficile approvare un tributo senza avere una visione complessiva della pressione fiscale della IUC (Imposta Unica Comunale) e che la difficoltà è dovuta anche alla rapidità della tempistica. Continua, dicendo che le sedute della Commissione dovrebbero essere pubbliche e che, però, non essendo pubblicizzate, non sono partecipate. Ribadisce la difficoltà di approfondire la congruità delle scelte della maggioranza, in quanto non avendo la visione complessiva del bilancio, non è possibile valutare la pressione fiscale. Prosegue precisando che l'allegato B, come dichiarato anche in Commissione, è esemplificativo e indicativo dei servizi indivisibili e dei relativi costi e che sarebbe stato opportuno avere anche il bilancio di previsione per avere la proiezione dei costi dei servizi. Afferma che si parte da un'aliquota alta, l'1,5‰, e si arriva al 3,3‰ e chiede, rispetto al mancato introito, come venga coperto. Il Capogruppo prosegue dicendo che, da un lato, sembra ci sia un Governo che va a rimettere l'IMU prima casa, introducendo la TASI, dall'altro c'è l'Amministrazione comunale che fa pensare di ridurre le tasse, mentre introduce un tributo che arriva al 3,3‰ e nella fascia media è del 2,2‰. Ritiene che la copertura andasse presa dai risparmi della fusione e non dai contributi per la fusione. Afferma che questa Amministrazione ha fatto assunzioni, si è avvalsa di consulenze, mentre ritiene che sarebbe stato più opportuno trovare i fondi nei tagli. Ritiene che ciò che viene presentato oggi è un mancato rispetto della promessa elettorale per le giovani coppie, che non sono previste tra i casi di agevolazione. Termina, affermando che la fusione doveva rappresentare un'opportunità per tutti i cittadini, che invece sono vessati e ignari della tassazione complessiva. Ritiene che approvare oggi queste aliquote sia, non

solo azzardato, ma anche abbastanza scorretto.

Il Capogruppo Marianna Bosco, chiesta ed ottenuta la parola, interviene e afferma di condividere le motivazioni presentate dal Capogruppo Ballatori e dà lettura di un intervento. Conclusa la lettura, anche il Capogruppo Bosco fa riferimento al caso delle giovani coppie.

L'Assessore Matteo Cartacci, chiesta ed ottenuta la parola, interviene precisando di avere la sensazione che ci si dimentichi che si viene da una situazione particolare, la fusione, ricorda i sei mesi di commissariamento e il fatto che l'Amministrazione è stata eletta a fine maggio. Inoltre, precisa come anche alcuni Comuni limitrofi, che non sono stati interessati dalla fusione, si trovino in una situazione simile e non hanno ancora approvato il bilancio. Esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal Vicesindaco Citi e dagli uffici. Infine, aggiunge che si è fatto un grande lavoro per abbattere il tributo in relazione all'ISEE e non in considerazione della sola rendita catastale.

Il Capogruppo Mauro Ceccotti, chiesta ed ottenuta la parola, interviene precisando, rispetto a quanto detto, che è stata accolta la giusta osservazione fatta dalla minoranza in Commissione, inoltre, ricorda che al termine della stessa è stato chiesto se fosse necessario approfondire l'argomento convocando un'ulteriore seduta di Commissione, ma questo non è stato richiesto e, pertanto, ritiene che polemiche su tali punti siano da considerarsi sterili. Rispetto alle aliquote, rileva che si è fatto un lavoro importante e non è stata presa a riferimento solo la rendita catastale. Prosegue precisando che è vero che questa tassa rimette in campo la vecchia IMU, che a suo parere non avrebbe dovuto essere abolita, ma invece, non corrisponde al vero che non sono state tassate le ville, perché tali immobili pagano già l'IMU. Aggiunge che la volontà è stata quella di non fare una doppia tassazione sugli altri immobili. Ribadisce che le fasce più deboli e meno abbienti non vengono colpite, o comunque in maniera minima, mentre, aumentando il reddito e la rendita, il tributo incide un po' di più, ma non è mai superiore alla vecchia IMU. Infine, informa che per approvare il bilancio nei termini ci sono altre tre settimane, inoltre, questo Ente, essendo stato oggetto del processo di fusione, ha ulteriori 90 giorni, che è intenzione della maggioranza non utilizzare.

Il Consigliere Silvia Passerai, chiesta ed ottenuta la parola, interviene e precisa che durante la Commissione è stato fatto notare che le agevolazioni erano previste solo per il figlio disabile ma non per il proprietario e che l'Assessore Citi ha affermato che sarebbero stati considerati anche i disabili presenti nel nucleo familiare. Apprende con piacere che sia stata accolta l'osservazione della minoranza. In merito alle agevolazioni, precisa che è stato detto in Commissione che è stato previsto che incidano per circa 83 mila euro, che sono appena circa il 7,6% del gettito complessivo. Ritiene che probabilmente si poteva fare di più e, visto che i contributi per la fusione non sono stati utilizzati per ridurre la pressione fiscale, se non in maniera esigua, si augura siano stati utilizzati per la scuola o per finanziare altro.

Il Vicesindaco Mattia Citi, chiesta ed ottenuta la parola, interviene in merito al rispetto del programma elettorale precisando che il programma copre 5 anni e che, in merito alle giovani coppie, dopo 3 mesi, metà di quanto previsto nel programma elettorale è stato rispettato, in quanto le giovani coppie in affitto non dovranno pagare la TASI. Inoltre, in merito alla questione del disabile componente del nucleo familiare precisa che non era stato previsto direttamente, ma indirettamente sì, in quanto la presenza di un disabile abbatta l'ISEE di circa un 30%.

Il Consigliere Luca Fracassi, chiesta ed ottenuta la parola, interviene affermando che tutti quelli che hanno amministrato un Comune hanno a cuore l'approvazione del bilancio il prima possibile, tutti conoscono i problemi e le difficoltà in cui versano i Comuni nella predisposizione dei bilanci, per il variare delle norme e le difficoltà particolari di questo Comune, legate alla fusione. Tuttavia, ritiene che una discussione complessiva sul bilancio avrebbe consentito di valutare meglio e sapere dove andranno a finire i soldi risparmiati per la fusione e i finanziamenti che dovranno pervenire da Stato e Regione. Su

questo punto chiede chiarimenti al Vicesindaco Citi. Afferma che siamo di fronte a tasse nuove e che la legge dà la possibilità di applicare certi principi, come emerso anche dall'intervento del Consigliere Ceccotti. Ritiene che la situazione debba essere comparata rispetto a quella dei due Comuni estinti e degli altri Comuni limitrofi. Rispetto ai Comuni limitrofi, ritiene più congrua l'impostazione che alcuni hanno dato estendendo la base imponibile anche agli altri immobili, e trova sbagliato che qualcuno non paghi questo tipo di tassa, ricadendo lo stesso su un'unica tipologia di soggetti, i proprietari di prima casa e, quindi, le famiglie. Afferma di non comprendere perché non sia posto a carico di tutti, compresi gli inquilini. Aggiunge che l'esclusione degli immobili strumentali vada ad esclusivo vantaggio delle imprese, che nella maggioranza, sono in Perignano. Prosegue, dicendo che non c'è un atto che comprova che il costo dei servizi indivisibili sia quello riportato nell'Allegato B. Rispetto ai Comuni originari, afferma che è falsa l'affermazione che si paga di meno e precisa che rispetto a Casciana Terme ogni categoria paga di più. Prosegue dicendo di ritenere la proposta sbagliata nel metodo e nel merito e mancante di equità. Infine, rinnova la domanda fatta al Vicesindaco Citi, se per abbattere le tasse sono stati usati soldi della fusione e dove sono stati messi in bilancio.

Il Capogruppo Mauro Ceccotti, chiesta ed ottenuta la parola, interviene ricordando che il gettito T.A.S.I. è inferiore rispetto ai tagli e che è stata fatta una proiezione anche in Commissione e afferma che è vero e dimostrabile il contrario di quanto detto dal Consigliere Fracassi. Precisa che è previsto un introito di 1 milione di euro a fronte di tagli per 1,2 milioni di euro e che i minori introiti di € 200.000,00 verranno coperti con i contributi per la fusione. Prosegue affermando che, in sede di bilancio, i contributi per la fusione saranno utilizzati per ridurre altre imposte e tariffe, ad esempio le tariffe scolastiche, per le quali i cascianesi andranno ad avere maggior vantaggio. Inoltre, il Capogruppo, rileva come una certa percentuale di beni strumentali siano anche a Casciana Terme, che conta anche una popolazione inferiore.

Il Capogruppo Marianna Bosco, chiesta ed ottenuta la parola, interviene evidenziando che durante la Commissione si è detto che dalla prossima volta le sedute saranno registrate e pubblicate sul sito del Comune di Casciana Terme Lari insieme alla pubblicizzazione delle sedute delle Commissioni. Prosegue affermando che parlare solo di TASI dà una visione parziale e che occorrerebbe parlare di IUC, come ha fatto anche il vicino Comune di Crespina Lorenzana, interessato anch'esso dalla fusione. Prosegue affermando che questa tassa non è applicata ad aree edificabili. Per quanto riguarda le giovani coppie, ricorda che era stata fatta una promessa elettorale e, a suo parere sarebbe più corretto dire che non è stata realizzata per metà. Chiede chiarimenti circa la motivazione per cui sulla seconda casa non sia stata applicata la TASI, invece di intervenire con una maggiore pressione fiscale sulla prima casa. Infine, afferma che sarebbe opportuno avere allegati maggiormente dettagliati.

Il Sindaco interviene per fare alcune precisazioni, innanzitutto, dichiara di non comprendere se l'opposizione chieda che ci siano più o meno tasse. Ritiene che sia vero che in mancanza di bilancio non si ha la visione complessiva e aggiunge che se non ci fosse stata la tagliola del 10 settembre, le delibere sulla TASI sarebbero state portate come allegati al bilancio, peraltro, far scadere la tagliola del 10 settembre avrebbe comportato far pagare ai cittadini maggiori tasse. Rileva che l'introduzione di questo nuovo tributo vada gestita e che, così come è stato congegnato, ha una pressione inferiore rispetto alla vecchia IMU, anche se non per tutti i contribuenti, ovviamente e volutamente, perché c'è chi può pagare di più e chi di meno. Il Sindaco precisa che si è cercato di introdurre un sistema equo, attraverso lo strumento dell'ISEE. Prosegue precisando che sono state accolte le osservazioni dell'opposizione, in merito al disabile componente il nucleo familiare, e che se le sollecitazioni non sono meramente strumentali non c'è la volontà di non accoglierle. Ritiene che il sistema di costruzione dell'imposta sia articolato e che oggi si è, di fatto, di fronte a tale situazione per l'operato del Governo Berlusconi, che ha abolito l'IMU. Rileva come se questa imposta pesi meno della vecchia IMU e se c'è il taglio del fondo si rotazione, le risorse che mancano devono essere reperite da altre parti e per quanto riguarda il Comune di Casciana Terme Lari, essendoci stata la fusione, è stato coperto con queste risorse. Inoltre, trova paradossale chiedere di tassare altri immobili e lo avrebbe ritenuto possibile se

non vi fosse l'IMU, per cui continuano ad essere tassate le seconde case, così come gli immobili di lusso, ville e castelli. Prosegue, chiarendo che immobili strumentali non sono solo i capannoni industriali, ma anche i negozi, gli alberghi, ecc. Ritiene, in linea di principio, di essere d'accordo con la tassazione a carico degli inquilini, ma ricorda che questi avrebbero pagato solo il 30%, mentre il 70% sarebbe gravato sui proprietari che già pagano l'IMU e doverli tassare oltre il necessario sarebbe stato, a suo parere, inopportuno. Il Sindaco dichiara di non comprendere la critica del Capogruppo Ballatori sui mancati tagli per la fusione e lo ritiene un processo alle intenzioni, visto che ancora il bilancio non è stato approvato, inoltre, precisa che tutte le volte che si chiedono tagli, si tratta di tagli ai servizi ai cittadini, in quanto questa è la funzione dei Comuni, ossia fornire servizi ai cittadini, salvo che non si parli di ristrutturazioni, che sono cosa diversa. Il Sindaco, quindi, prosegue, spiegando i contenuti dell'Allegato B e precisa che i servizi indivisibili sono tutti quelli erogati dal Comune, ad eccezione dei servizi a domanda individuale e la raccolta e smaltimento rifiuti, l'Allegato individua alcuni servizi indivisibili, i principali, peraltro, prevedere tutti i servizi significherebbe aumentare il peso fiscale. Il Sindaco ritiene che questa Giunta e maggioranza abbiano operato con la massima attenzione per i cittadini ed equità e ritiene il sistema di aliquote così articolato, più equo della vecchia IMU. Il Sindaco conclude rilevando che, a suo parere, per il resto, nel dibattito di stasera siano venute fuori critiche sterili senza proposte concrete.

Il Capogruppo Erica Ballatori, chiesta ed ottenuta la parola, interviene precisando che le proposte possono essere fatte quando si discute delle questioni e ribadisce che la minoranza non ha avuto il tempo, pur nel rispetto del regolamento. Ritiene che la proposta fatta, relativa all'agevolazione per nucleo familiare con disabili e non solo per figli disabili, sia la più eclatante che è venuta in mente. Dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il Capogruppo Marianna Bosco, chiesta ed ottenuta la parola, interviene chiedendo che per il prossimo Consiglio sia convocata la Commissione il prima possibile per avere il tempo di discutere. Dichiara voto contrario per le ragioni precedentemente rappresentate.

Il Sindaco si dichiara favorevole ad accogliere le istanze del Capogruppo Bosco.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara concluso il dibattito e passa alla votazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;

Richiamato

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, in particolare:
 - il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - il comma 702 che stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI, e TARI;

Rilevato che il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, non oltre il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione con efficacia dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto del Regolamento TASI predisposto dall'Ufficio Tributi, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 682 lett..b) punto 2, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI, è menzionata nel regolamento in oggetto, mentre il dettaglio della tipologia di servizio e dei costi effettivi relativi alla singola annualità d'imposta viene allegato - ad attestare la conformità delle aliquote ai servizi ed ai costi indicati nel regolamento TASI - alla delibera di approvazione delle aliquote adottata dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 683;

Rilevato che l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, ha differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, ha differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, ha differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, ha ulteriormente differito al 30 Settembre 2014, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- il comma 125, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgs. n. 267/00, dal Responsabile del Servizio Affari generali, Dott. Giacomo Orazzini, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,


Favorevoli	n.	12
Contrari	n.	5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n.	0
Consiglieri presenti	n.	17
Consiglieri votanti	n.	17

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. Di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità

previste dalla normativa vigente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale;

4. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini, competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.



COMUNE
CASCIANA TERME LARI

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione Regolamento Comunale – Parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000

Il Revisore Unico dei Conti esaminata la documentazione ricevuta in stesura definitiva relativa al regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l’art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell’organo di revisione;

Visto l’art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l’art.1, comma 682 legge 147/2013 che dispone che l’Ente debba dotarsi di specifico regolamento per determinare la disciplina del tributo di cui all’oggetto;

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I”

Visto l’articolato composto da numero 18 articoli;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all’oggetto.

Casciana Terme Lari, 05/09/2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dr. Gabriele Da Prato



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo 2	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 4	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6	BASE IMPONIBILE
Articolo 7	DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
Articolo 8	DETRAZIONI ED ESENZIONI
Articolo 9	SERVIZI INDIVIDUALI E RELATIVI COSTI
Articolo 10	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 11	VERSAMENTI
Articolo 12	DICHIARAZIONE
Articolo 13	ACCERTAMENTO
Articolo 14	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 15	SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 16	RIMBORSI
Articolo 17	CONTENZIOSO
Articolo 18	DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al Tributo per i Servizi Indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI prevista dall'art.1, commi dal 669 al 681 della Legge n.147/2013.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel territorio comunale assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluso i terreni agricoli.

ART.3
**DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento

- dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree.
 5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune per gli immobili che insistono sul suo territorio.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e come disciplinata dal vigente regolamento comunale IMU.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari **all' 1 per mille**.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può stabilire l'aliquota nei limiti minimi e massimi di legge.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal periodo d'imposta a cui si riferiscono.

ART. 8

DETRAZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni d'imposta a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definite dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art.7, comma1, lettere b),c),d),e),f), ed i) del decreto Lgs. 504/92; ai fini dell'applicazione della lettera i), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.91-bis del D.L. 24/1/2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n.27 e successive modificazioni.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART.9

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'Art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 11 VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si può non procedere al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
6. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso in cui vi siano stati più passaggi di proprietà in un mese il versamento è effettuato da colui che ha detenuto il bene per il maggior numero di giorni.
8. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.

ART. 12 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 31 Ottobre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dal proprietario.
5. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU/TARES, ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
6. Rimane, tuttavia, dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione agli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, oppure per richiedere le esenzioni, agevolazioni e riduzioni d'imposta.

ART. 13
ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative IUC dai commi 693 al comma 701 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147.

ART. 14
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme associate previste dall'ordinamento vigente.

ART. 15
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per gli omessi e tardivi pagamenti si applica il ravvedimento operoso previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 13 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 16
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.

ART. 17
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° GENNAIO 2014.
3. Per l'anno d'imposta 2014 a norma dell'Art.4 c. 12-quater del D.L. n. 66/2014 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di ottobre e dicembre.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI – T.A.S.I.. - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Giacomo Orazzini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.TO Dott. Giacomo Orazzini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
F.TO **Matteo Cartacci**

Sindaco
F.TO **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale
F.TO **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.TO **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casciana Terme Lari, 10/09/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 09/09/2014

OGGETTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – T.A.S.I.. - APPROVAZIONE.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 673 Reg. Atti Pubblicati

Si attesta che in data odierna il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Casciana Terme Lari, 10/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Giacomo Orazzini

(atto firmato digitalmente)

La presente è copia analogica conforme all'originale informatico conservato presso l'Ente.

Casciana Terme Lari, 10/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Giacomo Orazzini

